



ALLEGATO 1 ALLA LETTERA DI INVITO

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK - PER IL BIENNIO 2017/2018 – **CODICE CIG 695712512C**

Articolo 1 – Oggetto

La Gara ha per oggetto i seguenti servizi:

1. prenotazione e rilascio di titoli di viaggio aerei, ferroviari, marittimi, noleggio auto per le trasferte nazionali ed internazionali della Federazione, nonché servizio smarrimento bagagli 7 giorni su 7;
2. possibilità di modifica e/o cancellazione delle prenotazioni ed eventuale emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora necessari; in caso di cancellazione, attivazione della procedura di rimborso, laddove la tariffa lo consenta;
3. soluzione di problemi imprevisti (ad esempio scioperi, ritardi, voli cancellati, ecc.);
4. informazioni inerenti passaporti, visti, carnet A.T.A., disbrigo pratiche;
5. assistenza in aeroporto h24 per partenza ed arrivo delle squadre relativamente alle trasferte delle squadre nazionali nel biennio di riferimento; assistenza per imbarco bagaglio speciale (attrezzatura sportiva); assistenza per squadra atleti diversamente abili; servizio assistenza telefonica h24 nazionale ed internazionale;
6. prenotazione di servizi alberghieri e di ristorazione in Italia ed all'estero, nelle località di volta in volta indicate dalla Federazione, garantendo anche l'emissione di voucher prepagati, ove richiesto.

La descrizione dei servizi sopra riportata rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni richieste e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Appaltatore tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato e descritto esplicitamente, comunque necessario per assicurare il miglior risultato del Servizio. L'Appaltatore dovrà fornire il Servizio, con organizzazione a suo completo carico ed a suo completo rischio.

Al fine di garantire la gestione di tutti i servizi richiesti, Il Fornitore dovrà garantire l'operatività di un Business Travel Center (BTC), ovvero almeno un centro di ricezione e gestione delle singole Richieste, costituito da proprio personale operativo (o "operatori del BTC") che abbia, per quanto riguarda il personale assegnato alle attività di cui al presente Capitolato Tecnico, un'adeguata esperienza professionale nell'ambito dei servizi di competenza ivi descritti.

Il BCT dovrà garantire l'operatività dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal Lunedì al Venerdì.

L'Agenzia dovrà inoltre fornire un Servizio di Emergenza H24, attivo 7 giorni su 7, in lingua italiana, raggiungibile anche dall'estero. Il servizio reso sarà orientato sempre alla logica della migliore soluzione economica di viaggio.



Articolo 2 – Modalità di esecuzione del Servizio

Il Servizio verrà attivato, di volta in volta, a seguito di apposita richiesta della Federazione inviata tramite e-mail o fax all'Appaltatore ovvero attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dal Fornitore contenente i dati anagrafici del destinatario del Servizio, il nominativo del referente della Federazione e tutti i dati significativi e necessari al fine di definire le condizioni essenziali del Servizio. Conseguentemente, l'Appaltatore dovrà provvedere a riscontrare la richiesta della Federazione con i medesimi mezzi nel più breve tempo possibile e, comunque, non superiore a 5 giorni.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- effettuare le prenotazioni, o prendere in carico quelle effettuate dalla Federazione e gestirne la quotazione ed il controllo tariffario;
- proporre la tariffa più bassa applicabile/tariffa speciale ridotta per l'itinerario prescelto (anche di vettori low cost), suggerendo alternative per l'applicazione del livello inferiore, itinerari e vettori relativamente alle trasferte richieste dalla Federazione;
- nel caso di trasferte con diverse tappe, studiare apposite combinazioni percorso/vettore al fine di ottimizzare i costi senza pregiudicare il Servizio.

Tenuto conto dell'importanza e delicatezza del Servizio, in quanto le corrette prestazioni possono influire direttamente sullo svolgimento e sul risultato delle manifestazioni per il quale il medesimo è richiesto, l'Appaltatore dovrà operare secondo principi di massima disponibilità, tempestività e precisione per tutte le trasferte che saranno di volta in volta comunicategli.

L'Agenzia è tenuta a fornire il Servizio tramite l'erogazione dei seguenti titoli di viaggio e titoli di scambio (di seguito anche solo "Documenti"):

Titoli di viaggio:

1. Biglietti aerei;
2. Biglietti ferroviari;
3. Biglietti marittimi;

Titoli di scambio:

4. Voucher di autonoleggio e noleggio pullman;
5. Voucher alberghieri.

Ciascun Documento dovrà essere disponibile nei seguenti formati:

- "Formato elettronico". Documenti emessi, su richiesta dell'Amministrazione, tramite posta elettronica, ed associati ad un numero univoco di identificazione;
- "Formato cartaceo". Documenti emessi, su richiesta dell'Amministrazione, tramite un documento fisico e consegnati presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione.



L'Agenzia si impegna a consegnare:

- relativamente a biglietti aerei, biglietti ferroviari, biglietti marittimi e voucher di autonoleggio: un Documento per ogni singola Tratta che compone la trasferta;
- relativamente a voucher alberghieri: un Documento per ogni struttura alberghiera dove è previsto il pernottamento, anche relativo a più notti consecutive.

In relazione alla prestazione accessoria di gestione della pratica per l'emissione di visti consolari, la Federazione riconoscerà un importo determinato nella misura fissa (non oggetto di offerta) di Euro 15,00 (quindici/00), IVA esclusa, per ciascun visto consolare richiesto e consegnato, nonché il rimborso sul pagamento, anticipato dal Fornitore, di eventuali spese sostenute per il rilascio di visti consolari e strettamente connesse all'ottenimento dei medesimi presso i competenti uffici consolari.

Articolo 3 – Modalità di controllo e di pagamento

La stipula del Contratto ed il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva e della cauzione definitiva.

Il corrispettivo per il Servizio sarà pagato entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento, con cadenza mensile, dell'estratto conto definitivo da parte dell'Appaltatore, successivamente all'esito positivo dei controlli effettuati circa la correttezza degli addebiti esposti. A tal fine sarà cura dell'Appaltatore indicare nell'estratto conto, o in altro documento ad esso allegato, i riferimenti (nominativo, tratta, data partenza, etc.) per ogni singolo importo addebitato.

Il pagamento sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dall'Appaltatore e intestato allo stesso.

A tal fine, l'Aggiudicatario si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., rubricato "Tracciabilità dei flussi finanziari" ed, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto esclusivamente il conto corrente bancario dedicato.

Articolo 4 – Importo e durata

L'importo offerto dall'Aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del Contratto.

Con il prezzo offerto, l'Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli e per tutto quanto occorre per fornire il Servizio.

Il Servizio ha natura prevalentemente intellettuale. Pertanto, anche alla luce dell'articolo 26, comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008, che esclude dall'obbligo di redazione del Documento per l'eliminazione dei rischi da interferenze per i servizi di natura intellettuale, non si ravvisa la necessità di produrre il DUVRI.

Articolo 5 – Divieto di cessione del contratto

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 6 – Altri oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi, come meglio di seguito specificati:



- segnalare, per iscritto ed immediatamente, all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione del Servizio;
- garantire la continuità del Servizio;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del Contratto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Stazione appaltante o di terzi.

L'Aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del Capitolato tecnico e della Lettera di Invito e/o derivanti dal Contratto, solleva la Stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose dell'Amministrazione e/o dell'Aggiudicatario e/o di terzi in occasione dell'esecuzione dell'Appalto.

L'Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del Servizio, da parte dell'Amministrazione o dei funzionari di altre Autorità regionali, statali e/o comunitarie.

L'Amministrazione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del Contratto discendente dal presente Capitolato tecnico.

Articolo 7 - Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui alla Lettera di Invito, Capitolato tecnico, Contratto e successive pianificazioni delle attività approvate, l'Amministrazione ha facoltà di applicare le seguenti penali:

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna dei servizi indicati nel presente Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari al 2% (duepercento) – del valore della fornitura consegnata in ritardo.

Nel caso in cui l'Agenzia affidataria preli i servizi in maniera difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato, si applicherà una penale giornaliera pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo conforme alle disposizioni del presente documento.

Le penali dovranno essere contestate per iscritto, con concessione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, dalla data in cui l'Aggiudicatario ha notizia della contestazione, per la presentazione di eventuali deduzioni.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà compensare il credito con quanto dovuto all'Aggiudicatario o avvalersi della cauzione prestata ai sensi dell'articolo 103, Codice Appalti.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore dell'Appalto. Nell'eventualità che tale condizione si verifichi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo Articolo 9, fatto salvo il diritto di agire per ottenere il maggior danno subito.



Articolo 9 – Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'articolo 108, Codice Appalti, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, Codice Appalti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, Codice Appalti e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di Gara;
- d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice Appalti.

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, Codice Appalti.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula a quest'ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la Stazione appaltante dichiara risolto il Contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del Contratto, la Stazione appaltante gli assegna un termine non inferiore a dieci giorni, entro il quale deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del Contratto o alla esecuzione d'ufficio del Servizio in tutto o in parte a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) cessione parziale o totale del Contratto;
- b) accertata esecuzione senza autorizzazione di parte del Servizio in subappalto;
- c) violazione dell'articolo 3, Legge n. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;



- d) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte del Servizio, da parte dell'Aggiudicatario;
- e) cessazione o fallimento dell'Aggiudicatario;
- f) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti previsti nel Capitolato tecnico e nella Lettera di Invito;
- g) rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Aggiudicatario per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- h) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento totale o parziale dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni, anche di immagine, eventualmente arrecati all'Amministrazione.

Articolo 10 – Recesso

Ai sensi dell'articolo 109, Codice Appalti, la Stazione appaltante può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo del Servizio non eseguito.

In caso di recesso, la Stazione appaltante invierà formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali prenderà in consegna il Servizio e verificherà la regolarità dello stesso.

Articolo 11 – Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell'espletamento del Servizio, anche ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, l'Appaltatore si impegna formalmente a dare istruzioni ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del Servizio, affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza, in conseguenza del Servizio, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Articolo 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del Contratto sarà competente l'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale.

Articolo 13 – Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulterà contemplato nel Contratto, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Roma, lì 25/01/2017

Il Presidente
Luciano Buonfiglio